

PARADIGMI SRL

Via Della
Costituzione, 30

Vignola
(MO)



Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA



IN EVIDENZA: **FORMAZIONE LAVORATORI**

Bollettino del 19 gennaio 2012

Conferenza Stato - Regioni: Formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti

Prosegue l'aggiornamento sulle nuove disposizioni riguardanti la formazione delle diverse figure aziendali per la sicurezza, definiti dagli accordi in Conferenza Stato - Regioni del 21 dicembre 2011 ed entrati in vigore lo scorso 12 gennaio.

Oltre all'accordo che disciplina la formazione del datore di lavoro - RSPP (vedi precedente circolare), sono finalmente state definite (con circa 30 mesi di ritardo rispetto alle previsioni) le modalità di formazione di:

- Lavoratori;
- Preposti;
- Dirigenti.

La formazione sancita dall'accordo dovrà applicarsi a tutti i lavoratori tranne, per il momento, a quelli stagionali per cui si prevedono prossimamente regole semplificate. *Naturalmente questo non implica che i lavoratori stagionali non debbano essere formati, ma non è necessario rispettare le regole dell'accordo.*

Occorre specificare che resta esclusa dall'accordo la formazione teorica e pratica (addestramento) per quelle mansioni che prevedono l'utilizzo di macchinari con rischio specifico.

Ad esempio per chi utilizza carrelli elevatori, apparecchi di sollevamento, macchine operatrici, piattaforme di lavoro elevabili, macchine utensili ecc. dovranno essere effettuati specifici corsi le cui modalità sono per il momento libere.

I corsi di formazione vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali e/o agli organismi paritetici di riferimento; in loro assenza, o nel caso non si riceva riscontro entro 15 giorni dall'invio della richiesta, il datore di lavoro può procedere autonomamente alla pianificazione e alla realizzazione delle attività di formazione.

La formazione dovrà essere svolta da docenti in possesso di un'esperienza almeno triennale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Lo svolgimento dei corsi è consentito (**parzialmente**) anche su piattaforme informatiche (e-learning o formazione a distanza). In presenza di lavoratori stranieri, i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione della lingua usata.

I corsi potranno avvenire presso i luoghi di lavoro o in aula (cioè presso enti di formazione o altre strutture) ma in ogni caso devono interessare lavoratori dello stesso settore, in particolare per la Formazione Specifica. Quindi possono essere messi insieme lavoratori di più aziende (per ottimizzare i costi) fino ad un massimo di 35 persone.

Durante i corsi deve essere privilegiato un approccio interattivo (con esercitazioni, discussioni e simili).

Formazione dei lavoratori

La formazione riguarda tutti i lavoratori aziendali, tranne i **dirigenti**, per i quali è previsto una formazione specifica, come verrà discusso nel seguito.

La formazione dei lavoratori è suddivisa nei seguenti due moduli:

- Formazione generale, in cui vengono indicati i concetti generali sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (es. concetti di rischio, danno, prevenzione), *per una durata minima di 4 ore*;
- Formazione specifica, vale a dire sui rischi effettivamente presenti in azienda (es. attrezzature, prodotti chimici, rumore, DPI). *La durata minima di questo modulo varia da 4 a 12 ore sulla base del settore ATECO di appartenenza.*

La modalità d'apprendimento a distanza è consentita solo per il modulo di formazione generale.

La classificazione delle aziende ricalca quella già presentata nella circolare sui datori di lavoro-RSPP. La durata minima dei corsi di formazione deve essere di:

- Rischio BASSO: **totale 8 ore** (4 ore formazione generale + 4 ore formazione specifica);
- Rischio MEDIO: **totale 12 ore** (4 ore formazione generale + 8 ore formazione specifica);
- Rischio ALTO: **totale 16 ore** (4 ore formazione generale + 12 ore formazione specifica).

A prescindere dal settore d'appartenenza, tuttavia, i lavoratori che non svolgono mansioni da richiedere la loro presenza (anche saltuaria) nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi per il settore "rischio basso". Quindi ad esempio il personale che lavora solo negli uffici, anche in settori ad alto rischio (costruzioni, industrie alimentari, tessili, legno, meccanica ecc.) è equiparato al Rischio Basso.

Per conseguire l'attestato di partecipazione, è necessario che il lavoratore abbia seguito almeno il 90% delle ore di formazione; non è prevista la verifica finale dell'apprendimento.

Anche i preposti devono partecipare a questa attività formativa (il corso specifico per preposti è da intendersi **aggiuntivo**).

Nel caso in cui il lavoratore già formato cambi posto di lavoro, non deve ripetere il modulo di formazione Generale, mentre per la formazione Specifica si presentano diverse situazioni:

- Se la nuova azienda è nello stesso settore produttivo, la formazione acquisita resta valida anche nella nuova azienda;
- Se riguarda un'azienda di diverso settore produttivo, la formazione Specifica deve essere ripetuta;
- Se interessa la stessa azienda ma il lavoratore va a svolgere mansioni in un settore a rischio maggiore, la formazione Specifica deve essere completata con un modulo integrativo sulle nuove mansioni.

Ogni 5 anni i lavoratori saranno sottoposti all'aggiornamento del corso di formazione; l'aggiornamento dovrà avere una durata minima di **6 ore** (per tutti i settori) e contenere argomenti diversi da quelli del corso di base (ultime innovazioni tecniche, applicazioni pratiche, approfondimenti ecc.).

Inoltre nel caso di introduzione o modifica dei rischi presenti la parte relativa di formazione specifica deve essere ripetuta (ad esempio se cambiano le tecnologie usate in azienda).

Formazione dei preposti

La formazione di ogni preposto, oltre a comprendere la formazione dei lavoratori al punto precedente, deve essere integrata da una formazione specifica, in relazione dei compiti esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La durata minima del modulo per i preposti è di 8 ore e dovrà comprendere almeno i seguenti contenuti: principali soggetti del sistema di prevenzione e protezione, definizione e individuazione dei fattori di rischio, incidenti e infortuni mancati, tecniche di comunicazione e di sensibilizzazione dei lavoratori, valutazione dei rischi aziendali nel contesto in cui opera il preposto, individuazione delle misure di prevenzione, modalità di esercizio della funzione di controllo e osservanza dei lavoratori.

Per conseguire l'attestato di partecipazione, il preposto dovrà partecipare ad almeno il 90% delle ore di formazione e superare la prova di verifica a fine corso (sottoforma di test o colloquio).

Nel caso di variazioni del rapporto di lavoro di un preposto, nell'ambito della stessa o di altra azienda, la formazione aggiuntiva per i preposti resta valida, tuttavia il datore di lavoro dovrà valutare se risulta necessario un'integrazione in funzione della mansione che andrà a compiere.

Anche per i preposti è previsto un aggiornamento della formazione ogni 5 anni, con durata di almeno 6 ore, con contenuti attinenti i propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Formazione dei dirigenti

La formazione dei **dirigenti** sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori. L'attività formativa è strutturata in 4 moduli:

- Giuridico - normativo;
- Gestione ed organizzazione della sicurezza;
- Individuazione e valutazione dei rischi;
- Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.

La formazione dei dirigenti deve avere una durata di almeno 16 ore e può essere svolta in un arco temporale fino a 12 mesi dall'inizio del corso. Anche per i dirigenti, l'attestato di partecipazione viene rilasciato se la frequenza del corso è stata di almeno il 90% e dopo aver superato la prova di verifica finale (test o colloquio).

La formazione dei dirigenti costituisce credito formativo permanente.

L'aggiornamento della formazione è da ripetersi ogni 5 anni e con durata minima di 6 ore.

ATTESTATI

Da non sottovalutare la gestione degli attestati, che dovranno riportare oltre ai dati anagrafici del partecipante, l'indicazione del soggetto organizzatore del corso, la durata del corso e le date di svolgimento, ma soprattutto l'indicazione del settore lavorativo di appartenenza.

Cosa c'è da fare in breve

I corsi per i lavoratori devono essere portati a termine entro 12 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo, quindi entro il **12 gennaio 2013**.

I corsi specifici per dirigenti e preposti potranno essere completati entro il **12 luglio 2013**.

I lavoratori neoassunti devono essere avviati ai rispettivi corsi di formazione anteriormente all'assunzione o comunque il corso deve essere completato entro e non oltre **60 giorni dalla data d'assunzione**.

Chi ha già svolto attività formative conformi alla normativa previgente non dovrà ripeterle, con l'obbligo comunque, se sono trascorsi più di 5 anni, di effettuare il primo corso di aggiornamento entro il **12 gennaio 2013**.

Il corso per Dirigenti può essere sostituito da quello previsto per il datore di lavoro-RSPP (sempre di 16 ore).